

Edizione di venerdì 6 giugno 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[No pex per le royalty companies](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

ACCERTAMENTO

[Indagini finanziarie: qualcosa si muove ...](#)

di **Maurizio Tozzi**

ACCERTAMENTO

[Il “prezzo-valore” nelle cessioni immobiliari](#)

di **Sandro Cerato**

DIRITTO SOCIETARIO

[Possibile la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale in corso con una giusta e motivata flessibilità](#)

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

[Come funziona il nuovo ART bonus?](#)

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Nelle terre dello slow food](#)

di **Chicco Rossi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

No pex per le royalty companies

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

E' applicabile il regime della **participation exemption** sulle **plusvalenze** derivanti dall'alienazione di **partecipazioni** che gestiscono **marchi**? In questi casi l'**Agenzia** delle Entrate ha **negato** che si concretizzasse lo svolgimento di una effettiva attività commerciale ed ha quindi escluso la **participation exemption** sulla plusvalenza realizzata.

La questione è stata affrontata dalla [R.M. 18.8.2009 n. 226](#).

Il caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria aveva ad oggetto una società di diritto italiano **ALFA Spa** che aveva alienato una partecipazione del 50% nella società partecipata "**B.V. BETA**" di diritto **olandese**. Quest'ultima, dalla data della sua costituzione ha esercitato come attività d'impresa la **gestione** del **marchio** di proprietà "**GAMMA**", brand che si è affermato a livello internazionale nel settore della moda.

La gestione del marchio ha comportato ovviamente la **detenzione** dello stesso (iscritto tra le immobilizzazioni), con le connesse attività di **tutela** e **mantenimento** delle registrazioni nei principali paesi del mondo. Inoltre, è stata curata la stipula e la gestione di **contratti** di **licenza** attraverso i quali è stato concesso a terzi l'utilizzo del marchio ed il suo **sfruttamento** nell'ambito della produzione e commercializzazione di linee di abbigliamento e prodotti, accessori e complementari.

Sul punto è condivisibile la premessa dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la verifica della ricorrenza in **concreto** dello **svolgimento** da parte della società partecipata di un'**attività commerciale** presuppone l'espletamento di una **verifica** di tipo **fattuale** che potrà formare oggetto di riscontro esclusivamente nell'ambito della successiva eventuale attività di **controllo** e non anche in sede di interpello.

La concessione in **licenza** del **marchio** non **rientra** nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c. ma nel novero dei **redditi** di **impresa** in base alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 del Tuir

L'Agenzia, riprendendo quanto già espresso in passato, evidenzia come l'**attività commerciale** ai fini della **participation exemption** debba logicamente interpretarsi in **senso restrittivo**, in conformità alla ratio dell'articolo 87 – desumibile dalla **esclusione** espressa delle società di gestione immobiliare – secondo cui per il riconoscimento della pex la partecipata deve svolgere attività non di **mero godimento**.

Va quindi **esclusa** l'applicazione dell'**esenzione** nell'ipotesi di un soggetto partecipato configurante una società senza impresa, circostanza che ricorrerebbe nel caso in cui la società stessa risulti meramente intestataria di "**passive income**" riconducibili alla percezione di **royalty** su **marchi**. Peraltro, lo stesso legislatore ha individuato lo sfruttamento di marchi come reddito passivo nella diversa disciplina della CFC white list di cui all'art. 167 co. 8 bis del Tuir.

Il principio era stato già enunciato anche in tema di **consolidato fiscale nazionale**.

La C.M. 20.12.2004 n. 53, paragrafo 2.1.2, infatti, ha riconosciuto come la nozione di **attività d'impresa** di cui all'articolo 55 del Tuir **non** possa riferirsi ai soggetti "la cui attività consiste nella **mera detenzione** (limitata al godimento dei relativi frutti) di partecipazioni in società residenti".

Ad avviso di chi scrive le conclusioni dell'Agenzia possono in linea di massima essere **condivise** ma si deve ribadire, tuttavia, la necessità di condurre una **approfondita analisi fattuale** in modo da appurare se sussista effettivamente una vera equivalenza tra il bene e la società o se piuttosto la gestione del marchio configuri una effettiva **attività imprenditoriale** svolta attraverso l'impiego di dipendenti e di risorse.

Peraltro, a nulla rilevarebbe se questo tipo di attività fosse dato in **outsourcing** a terzi. La C.M. 11.07.1996 n. 182/E, ad esempio, ha chiarito che per **impresa costruttrice** deve ritenersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la **materiale esecuzione** dei lavori sia eventualmente da essa **affidata**, in tutto o in parte, ad **altre imprese**.

Del tutto irrilevante, inoltre, è il fatto che la **royalty company** sia **estera**: l'art. 87 del Tuir, ai fini della concessione dell'esenzione, discrimina solo le società paradisiache equiparando di fatto le partecipazioni italiane e quelle estere white list.

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: qualcosa si muove ...

di **Maurizio Tozzi**

Nell'attesa che qualcuno, nelle posizioni che contano, prenda atto che le indagini finanziarie, così come attualmente concepite, possono divenire una vera "arma impropria" se affidata nelle mani di funzionari indirizzati (fuorviati) dal "budget", sopraggiunge una sentenza che a parere del sottoscritto è illuminata e davvero ben motivata. Soprattutto, la sentenza che si intende commentare è **razionale** in rapporto alla normativa vigente, agli obblighi documentali e all'onere probatorio. Trattasi di una sentenza della **CTP di Ancona, la n. 281/04/14**, pronunciata il 28 febbraio 2014 e depositata il 4 aprile 2014.

Il caso è emblematico, ma nelle ipotesi di indagini finanziarie purtroppo frequente. Il contribuente accertato è un professionista, fisioterapista, in contabilità semplificata e che peraltro riceve pagamenti prevalentemente in **contanti**. Le domande che qualsiasi comune mortale si pone al riguardo sono le seguenti:

1. Se si rispetta la normativa sull'utilizzo del contante, possono sussistere contestazioni fiscali?
2. Se si procede al versamento di importi in cadenze periodali diverse, si hanno conseguenze, dato che sul piano normativo **non sussistono** obblighi specifici?
3. Dato che la persona fisica naturalmente trattiene somme per le proprie esigenze, sia per pagare costi riferiti all'attività, sia per oneri personali, è necessaria **o meno** una puntuale documentazione?

Le domande potrebbero continuare, ma preferiamo fermarci. La deduzione razionale e, deve dirsi, civile, è che rispetto alle suesposte domande **la sola risposta sia negativa**. Rispettando la norma sull'utilizzo del contante non devono sussistere problemi. Nulla consegue nel caso di versamenti in banca di importi in periodi diversi e nemmeno è vietato usare le somme ricevute in contanti. D'altra parte un minimo di logica dovrebbe usarsi. Se incasso dal lunedì al venerdì 800,00 euro, con relativa documentazione rappresentata dalle ricevute emesse, decido di tenermi 300,00 euro per le mie spese personali del week end, attendo altri incassi della settimana successiva (magari 500,00 euro), ne trattengo ancora 300,00 e dunque vado a versare in banca 700,00 euro, non dovrebbe sorgere il minimo problema. Nell'ordine:

1. **Non esiste** una norma che obbliga ad un versamento tempestivo del contante incassato;
2. **Non ho violato l'utilizzo del contante;**

3. **Ho versato comunque una somma inferiore a quelle incassate e documentate**, nettizzate di ragionevoli importi trattenuti per la vita personale (appare ovvio dire che la sola situazione sospetta è rappresentata, nell'esempio di sopra, dal versamento di un importo maggiore di quello incassato, ad esempio pari, in ordine al periodo temporale considerato, a 2.000,00 euro).

Se questa è la logica, la pratica professionale delle indagini finanziarie non sempre conduce ad applicazioni razionali da parte degli uffici accertatori.

Nel caso analizzato dalla CTP di Ancona, pur se il fisioterapista accertato era stato in grado di documentare, in maniera compiuta, tutte le movimentazioni del conto corrente, l'Ufficio ha ipotizzato incassi a nero per un importo complessivo di 14.750,00 euro, riconducibili, in considerazione delle tariffe applicate dal fisioterapista, a 656 clienti. Questa, si consenta, la patetica motivazione: *“gli importi delle ricevute indicate non coincidono mai con quelli dei versamenti (...) l'Ufficio ha deciso di procedere come di seguito rappresentato (...) con riferimento al versamento dei contanti è stata verificata (...) la presenza di incassi per un importo corrispondente risalendo a ritroso fino al versamento precedente o, in mancanza, nei dieci giorni precedenti”*. Insomma, l'Ufficio pretende:

- Una sorta di corrispondenza degli incassi ai versamenti. In sincerità, allora, servirebbe una disposizione normativa che ponga l'obbligo di versare per intero gli incassi ricevuti, con conseguente divieto di trattenere importi;
- Che comunque questa corrispondenza sia verificabile con esattezza o nell'intervallo tra diversi versamenti o, comunque, in un arco temporale di dieci giorni. **Dove sia presente nella norma questo riferimento temporale non è dato sapere.** È evidente però che stante in tal modo le cose bisogna conoscere bene gli orari di chiusura dell'istituto di credito, evitando i versamenti il venerdì pomeriggio, altrimenti qualsiasi imprevisto è pericolosissimo.

Un accertamento simile, forte della presunzione legale relativa di fondo delle indagini finanziarie, è davvero antipatico. La difesa è stata perfetta. Riconduzione dei versamenti alla documentazione emessa. Dimostrazione che gli importi versati sono sempre inferiori a quelli incassati, con la differenza giustificata dalle esigenze personali. Evidenziazione delle problematiche suesposte, ossia che non sussistono affatto obblighi specifici contabili e temporali circa gli adempimenti. Dimostrazione, ancora, della totale infondatezza delle presunzioni operate dall'Ufficio, laddove si sarebbero dovute configurare addirittura 182 prestazioni lavorative nell'arco di soli 8 giorni (vale a dire 23 al giorno, ossia un comportamento da record se non altro per il non riposare mai).

Tralasciando le motivazioni contenute nelle deduzioni dell'Ufficio, basate sull'altrettanto patetico assunto che l'accertamento bancario richiede una difesa puntuale e non asserzioni generiche quale quella secondo cui la differenza tra gli incassi e i versamenti è dovuta a somme trattenute per esigenze personali (non è dato sapere se ciò sia vietato da qualche disposizione, allora), sono assolutamente importanti le conclusioni dell'organo giudicante, il

quale ha evidenziato come:

1. Sul fronte difensivo sia rilevante quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. **25502 del 2011**, secondo cui alla presunzione legale è possibile contrapporre una ricostruzione presuntiva da parte del contribuente, comunque sottoposta al vaglio di attendibilità del giudice. In sostanza, il contribuente può dimostrare che la sua conclusione logica (ossia che gli importi derivano dagli incassi al netto delle somme trattenute), sia più attendibile di quella dell'ufficio (nel caso di specie, non è credibile ipotizzare 182 prestazioni in 8 giorni);
2. La cadenza temporale stabilita nell'accertamento (10 giorni antecedenti al versamento), **non corrisponde ad alcun obbligo normativo**;
3. **Non sussiste affatto l'obbligo di versare in maniera precisa gli importi introitati.**

Esplicativa è la seguente parte della motivazione della sentenza: “(...) risulta assurdo pretendere, come fa l'ufficio, di trovare un preciso riscontro fra il versato e l'incassato, quando quest'ultimo risulta ampiamente superiore al primo. Basterà quindi considerare che il ricorrente, operando con clientela privata, incassa (in parte) in contanti, per cui deciderà di trattenere quanto necessario per le proprie esigenze personali e familiari, **senza effettuare il passaggio nel conto corrente**. Se poi, a posteriori, le esigenze saranno risultate sovrastimate o posticipate, egli si ritroverà con un'eccedenza di contante che andrà a sommarsi agli incassi nel frattempo effettuati. Per dare prova di ciò **occorre che venisse imposto al contribuente la tenuta del giornale di cassa non solo per le operazioni commerciali ma anche per quelle personali e familiari: il che non risulta ancora essere stato attuato dalla normativa tributaria!**”. Ma i giudici aggiungono anche: “Per cui quello che l'Ufficio chiede al contribuente **è una prova impossibile** (nella pratica) da fornire, soprattutto se si considera che, essendo il contribuente soggetto a contabilità semplificata, non è tenuto ad effettuare le registrazioni dei conti bancari e della cassa”. Una motivazione perfetta, peraltro blindata con l'ulteriore conclusione che al contribuente non sono contestate violazioni contabili e nemmeno attribuito un tenore di vita tale da essere sintomo di evasione ai fini del redditometro. Non resta che auspicare un'adesione massiccia della giurisprudenza a tale illuminata sentenza.

ACCERTAMENTO

Il “prezzo-valore” nelle cessioni immobiliari

di **Sandro Cerato**

Il **sistema del “prezzo – valore”** nelle cessioni immobiliari si rende applicabile anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari a partire dal 1° gennaio 2014 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 102/2013. Come noto, in materia di trasferimenti immobiliari posti in essere a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa, la Legge 296/06 ha ampliato la possibilità di applicare la regola del “prezzo valore”, che consente di determinare la base imponibile per le cessioni di beni immobili al sussistere di **determinati requisiti soggettivi ed oggettivi**. Il sistema in questione si applica dall'1.1.2007 a tutte le **compravendite di immobili abitativi** in cui la parte **acquirente sia una persona fisica** che non agisce nell'esercizio di arti o professioni, indipendentemente dalla situazione giuridica del venditore (in precedenza, il sistema era limitato alle fattispecie in cui anche il venditore agiva al di fuori del regime d'impresa o professionale). E' bene ricordare in primo luogo che la regola del “prezzo valore” **non si applica alle compravendite di immobili abitativi che sono soggette all'imposta sul valore aggiunto**. Il sistema in questione, infatti, richiede quale presupposto di applicazione, che il trasferimento scatti imposta di registro, e non l'Iva. Per meglio comprendere la portata del sistema del prezzo valore, è utile illustrare quale ruolo ha avuto il **criterio di valutazione automatica**, prima applicato per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sui trasferimenti immobiliari. L'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/86 impediva all'Amministrazione finanziaria di rettificare i valori dichiarati in una compravendita immobiliare, ai fini dell'accertamento di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, qualora nell'atto notarile fosse indicato un corrispettivo in misura non inferiore al valore catastale dell'immobile, ottenuto moltiplicando la rendita catastale dell'immobile per i coefficienti ministeriali.

Con l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, è stata introdotta, per i trasferimenti immobiliari, la regola del “prezzo – valore” che identifica, per le sole **cessioni a titolo oneroso di unità abitative e relative pertinenze** fra privati che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la **base imponibile**, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel valore catastale determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 52, purché l'acquirente ne faccia una richiesta specifica con dichiarazione resa al notaio e recepita nell'atto (come confermato anche nella [C.M. 6.6.2007, n. 6/E, par. 1.1 e 1.4](#)). Il comma 497 della legge 266/2005 consentiva alle sole persone fisiche, di poter dichiarare, negli atti di trasferimento a titolo oneroso di unità abitative e relative pertinenze, non solo il valore catastale rivalutato ma anche il **corrispettivo effettivamente pagato**, la cui indicazione in atto è stata resa obbligatoria dal D.L. 223/2006.

Tali modifiche hanno quindi ridotto l'ambito di applicazione della valutazione automatica catastale, ripristinando sostanzialmente l'accertamento del valore della base imponibile di cui all'art. 52, comma 1, D.P.R. 131/86 (che consente all'Ufficio di rettificare il valore dichiarato sulla base del valore venale dell'immobile) quale regola generale in materia di controlli sui valori dichiarati negli atti di **cessione di immobili soggetti ad imposta di registro**. La regola del prezzo-valore, identificando la base imponibile nel valore catastale rivalutato, disincentiva l'acquirente a dissimulare il reale prezzo corrisposto. La disposizione, inoltre, prevede, a favore dell'acquirente, un **abbattimento del 30% degli onorari notarili** (calcolati sul prezzo reale indicato in atto) al fine di mitigare l'incremento del costo del professionista.

E' interessante osservare che in capo all'acquirente la **convenienza ad avvalersi di tale regime** è oggettivamente evidente, poiché la base imponibile di applicazione dell'imposta di registro (ad esempio il 2% in presenza dei requisiti "prima casa", ovvero il 9% negli altri casi) è normalmente inferiore rispetto al corrispettivo, che invece costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'Iva, anche se nella misura agevolata del 4% in presenza dei requisiti "prima casa" (si pensi, ad esempio, alla **cessione di un immobile abitativo** da parte dell'impresa che lo ha costruito dopo i cinque anni dall'ultimazione dei lavori, nel qual caso l'esercizio dell'opzione per l'Iva da parte del cedente impedisce all'acquirente privato di applicare il sistema del prezzo valore).

DIRITTO SOCIETARIO

Possibile la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale in corso con una giusta e motivata flessibilità

di Fabio Landuzzi

La questione della **modificabilità dell'esercizio sociale** è stata spesso dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza; secondo un **orientamento più datato, non sarebbe consentito** ai soci di variare la data di chiusura di un **esercizio in corso**, poiché una tale variazione sarebbe ammessa solo per un esercizio futuro, al fine di tutelare i terzi circa il rischio di una riqualficazione temporale di un periodo di attività già trascorso. L'**evoluzione dottrinale e giurisprudenziale** si è invece posizionata su **interpretazioni più permissive**, tanto che oggi è generalmente accettato che la variazione dell'esercizio sociale possa interessare **anche un esercizio ancora in corso** al momento della decisione di cambiamento.

Su questo argomento, si è espresso anche il **Notariato di Milano con la Massima n. 16** in cui ha trattato **alcuni selezionati casi** in cui, nel modificare la durata dell'esercizio sociale, si interviene sulla **data di chiusura** di un esercizio quando questo sarebbe **già giunto al suo termine originario**. In particolare, si tratta di questi casi:

- *Modifica della data di chiusura dell'esercizio fissandola ad una data precedente a quella in cui si tiene l'assemblea*

Ad esempio, può essere il caso di una decisione assunta nel mese di maggio dell'anno 2014, con cui si sposta alla data del 31/3/2014 la chiusura dell'esercizio fissata in origine al 30/4/2014; in questa situazione, si ha quindi una **modifica della data di chiusura** dell'esercizio **quando questo sarebbe già giunto al suo termine**, mediante la sua **anticipazione** e la previsione di un periodo infra-annuale di raccordo.

Potrebbe poi aversi il caso di una decisione assunta nel mese di febbraio dell'anno 2014, con cui si sposta al 31/12/2013 la chiusura dell'esercizio fissata originariamente al 30/6/2014; in questo caso **si anticipa la chiusura ad una data già trascorsa**, e si prevede un periodo infra-annuale transitorio.

Può essere infine il caso della decisione assunta nel mese di aprile dell'anno 2014, con cui si sposta alla data del 31/3/2014 la chiusura dell'esercizio fissata originariamente al 31/12/2013, ovvero il caso di una **modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale che è già giunto al suo termine, con posticipazione** e previsione di un periodo ultra-annuale di

raccordo.

- *Modifica della data di chiusura dell'esercizio con decisione assunta in una data successiva a quella in cui l'esercizio sociale si sarebbe dovuto chiudere, fissandola ad una data successiva a quella della decisione*

Può essere il caso della decisione assunta nel mese di marzo 2014, con cui si sposta al 31/3/2014 la data di chiusura dell'esercizio sociale originariamente fissata al 31/12/2013.

La **Massima del Notariato di Milano**, pone alcune necessarie **condizioni**:

1. La **delibera** dovrà essere **fondata su "ragioni obiettive e concordanti"**, esposte in assemblea , opportunamente **riportate nel verbale**; fra le motivazioni vi sono ad esempio i casi dell'allineamento dell'esercizio sociale per **l'adesione al regime di consolidato fiscale**, la presenza di operazioni straordinarie, ecc..
2. L'**organo amministrativo** e quello **di controllo** della società dovranno **attestare che**, sulla base delle informazioni disponibili, **la modifica non altera in modo significativo** la rappresentazione dei **risultati economici** della società.
3. La deliberazione dovrà comunque rispettare il **principio di annualità degli esercizi sociali**, preferendo così una durata infra-annuale del periodo di raccordo, **fatto salvo** il caso in cui l'eccedenza della durata rispetto all'ordinario termine annuale sia talmente limitata da non consentire di predisporre un **bilancio infra-annuale sufficientemente significativo**.
4. La decisione deve essere assunta in un momento che sia in grado di **consentire** che **l'approvazione del bilancio** possa intervenire **nei termini prescritti dalla legge**, onde evitare politiche di illecito differimento dei termini di approvazione del bilancio.

AGEVOLAZIONI

Come funziona il nuovo ART bonus?

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio è stato pubblicato il [D.L. n. 83/2014](#), salutato come il sistema di norme che dovranno dare nuovo **impulso allo sviluppo del settore culturale in Italia** e al **rilancio del turismo**. Tra le misure contenute nel provvedimento quella che ha suscitato il maggiore interesse è sicuramente quella contenuta nell'art. 1, destinato a disciplinare il cosiddetto "**ART bonus**" cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Facciamo quindi una prima analisi dell'agevolazione e della sua portata applicativa.

In primo luogo bisogna sottolineare che l'agevolazione riguarda esclusivamente le **erogazioni liberali in denaro**: sono escluse quindi tutte le altre forme di finanziamento "in natura".

I versamenti devono poi essere **vincolati a specifiche finalità**, analiticamente indicate dalla norma. Si tratta, nello specifico, di: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d'imposta pari:

1. al **65% delle erogazioni liberali effettuate** in ciascuno dei **due periodi d'imposta successivi** a quello in corso al **31 dicembre 2013**;
2. al **50% delle erogazioni liberali effettuate** nel **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2015**.

In effetti **la norma è "a termine"**: vale solo per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013. Poi, chissà. Molto probabilmente si vorrà valutare l'effettivo impatto della disposizione per valutarne una eventuale riproposizione in futuro.

La disposizione pone poi un **limite alla misura del credito d'imposta riconosciuto** per l'effetto dei sopra richiamati versamenti. In particolare, per le **persone fisiche e gli enti non commerciali** il credito è pari al **15% del reddito imponibile** mentre per i titolari di **reddito d'impresa** non può superare il **5 per mille dei ricavi annui**. Il fatto di avere ancorato la fruizione

del credito ai ricavi e non al risultato fiscale consente una più **“certa” fruizione dell’agevolazione**. In ogni caso, il credito di imposta deve essere ripartito in **tre quote annuali di pari importo** e, per le imprese, può essere utilizzato **in compensazione** (senza interferire con il limite annuale) e **non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP**.

Quindi supponendo che nel 2014 i ricavi siano 1.000.000 euro, per una liberalità di 10.000 euro l’impresa potrà beneficiare di **un credito d’imposta di 5.000 euro** (il limite del 5 per mille dei ricavi – 5.000 euro – è infatti minore rispetto al 65% del versamento, pari a 6.500 euro). Questo credito potrà essere utilizzato in tre rate da 1.667 euro l’una, anche in compensazione con altri tributi.

E’ previsto l’obbligo di **pubblicizzare adeguatamente la donazione**. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti **comunicare** mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute** nel mese di riferimento (le modalità di comunicazione non sono indicate nel provvedimento). Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.

Sono poi disposte **incompatibilità con altre norme di agevolazione fiscale** per le donazioni per iniziative culturali al fine di evitare che con un’unica liberalità si benefici di più agevolazioni. Per il periodo di vigenza dell’ART bonus è infatti previsto che **non si applichino le agevolazioni previste per le persone fisiche dall’art. 15, comma 1, lett. h) ed i) del TUIR e quelle previste per le imprese dall’art. 100, comma 2, lett. f) e g) dello stesso provvedimento**. Il nuovo provvedimento non riguarda invece la disposizione contenuta nella lettera m) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR che da quasi quindici anni disciplina il cosiddetto **“mecenatismo culturale”** attraverso un meccanismo di comunicazioni annuali con il MBAC e l’Agenzia delle Entrate per i beneficiari dei finanziamenti e donatori. Vengono però definitivamente abrogate – anche perché, di fatto mai attuate – le disposizioni in tema di **“micro-mecenatismo”** dei privati alla cultura di cui all’art. 12 del D.L. n. 91/2013.

La nuova disposizione è **immediatamente operativa**: certo è che per definirne il funzionamento verrà presumibilmente emanata una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrà offrire nuovi spunti di riflessione sul nuovo meccanismo. La speranza, in ogni caso, avendo utilizzato la **leva fiscale in maniera di tutto rilievo (prevedere un credito d’imposta non è lo stesso che prevedere una detrazione fiscale)**, è quella di avere proposto uno strumento appetibile per gli sponsor della cultura. Il tempo dirà se ciò si sarà verificato o meno.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Nelle terre dello slow food

di **Chicco Rossi**

Il bel tempo e l'annunciata proroga per la dichiarazione dei redditi (ogni commento sulla **Tasi** sarebbe superfluo) ci rende tutti più sereni e propensi a prendere qualche giorno di svago. Per chi la scorsa settimana ha sfruttato la **festa della Repubblica** per andare al mare, ecco che oggi proponiamo un itinerario tra **storia, cultura** e soprattutto **enogastronomia**. Andiamo a **Bra** e nei suoi dintorni a scoprire castelli e degustare **Barbera, Dolcetto e Nebbiolo**.

Partenza da **Pollenzo**, l'antica *Pollentia*, fondata alla fine del II secolo a. C. in epoca romana.

Nel 1762 Pollenzo entrò a far parte delle dipendenze della **casa sabauda**.

Nel 1832 la Casa reale, inizia i lavori di ristrutturazione sia del castello che dell'intero borgo: tra le varie opere furono realizzate quattordici **cascine** e l'imponente edificio dell'**Agenzia di Pollenzo**.

All'architetto **Xavier Kurten** il compito di progettare i giardini e dare un'idea neogotica al borgo, che comprende anche la piazza, la chiesa, la torre e la **cascina Albertina**.

Si resta ammaliati dall'imponenza di questa tenuta, **patrimonio Mondiale Unesco dal 1997**, che in realtà doveva essere la base di appoggio per l'azienda agraria di Carlo Alberto, il primo che intravide in Pollenzo le potenzialità per diventare l'azienda agraria dei Reali d'Italia.

È agli amici di **Slow Food** che si deve, a partite dal 2000, il recupero dell'Agenzia che attualmente è sede dell'**Università di Scienze Gastronomiche**, della **Banca del Vino** e dell'albergo dell'Agenzia.

Banca del vino? Sì, una società cooperativa nata con lo scopo di costruire la **memoria storica** del vino italiano la cui sede si trova nelle cantine ottocentesche dell'**Agenzia di Pollenzo** e dove è possibile acquistare tra oltre **100 mila bottiglie** appartenenti a **300** delle migliori **aziende vitivinicole** nazionali, nonché seguire corsi di degustazione.

Terminata la visita si può andare a Bra dove, sin dalla sua nascita nel 1986 ha sede l'associazione Slow Food fondata da **Carlo Petrini**, la risposta italiana alla frenesia e al cattivo mangiare della vita moderna (si può sempre bere un **Cynar** per quello). Qui bisogna venire a settembre quando c'è **Cheese**, la manifestazione a tutela dei prodotti caseari e dove il **Glauco Ravelli** di Scurati incontra, a un dibattito sulla difesa della mozzarella campana, la sua Giulia

(per chi non l'avesse capito ci stiamo riferendo al protagonista narratore de “**Il padre infedele**”, finalista del **Premio Strega 2014**).

Abbiam parlato di vino e di formaggio e allora diventa d'obbligo andare a mangiare, ma dove?

Osteria Murivecchi è un nome sicuro, con i suoi gnocchi al **Castelmagno**, superbo formaggio piemontese prodotto con latte di vacca e un'aggiunta di latte di pecora e capra. La pasta è friabile ed emana odori e aromi intensi o la sua classica **battuta di fassona**.

E da bere? Un bel **Barbera Bricco dell'Uccellone**, il cui nome deriva dal fatto che una volta, nella casa accanto, abitava una vecchia signora sempre vestita di nero, che era stata soprannominata “l'uselun”(l'uccellone)...

Lo produce **Giuseppe Bologna**, figlio di quel Giacomo che creò **La monella** un super **Barbera**.

Dal colore rosso rubino molto intenso con riflessi granata.

All'olfatto si presenta con un *bouquet* ricco e complesso, dove si esaltano i sentori di frutta rossa e piccoli frutti, di sottofondo alcune spezie mentose, vaniglia e liquirizia.

Gran corpo (non poteva essere altrimenti) e notevole struttura è perfetto insieme ad arrostiti e formaggi stagionati.

Dopo un pasto generoso ci vuole un dolcetto di accompagnamento, ma qui bisogna cambiare destinazione e andare a Casale, patria di un tennista del calibro di **Gianni Ocleppo**.

Entrando nella **Pasticceria Sacchero** c'è l'imbarazzo della scelta.

Per chi si sente regale suggerisco un **Bacio di dama**, dolce creato nel 1852 da un ispirato cuoco della Casa Reale per stuzzicare le esigenze di Vittorio Emanuele II. E proprio in tema di reali e gusti culinari consiglio la lettura de “**Il pasticciere del Re**” di A. Cappella, edizioni Neri Pozza, dove con leggerezza viene raccontata la storia, che si svolge nella seconda metà del '600, del gelataio **Carlo Demirco**, formatosi alla corte dei Medici, che dopo aver reso i propri servigi al **Re Sole**, va al seguito di Louise de Kérouaille alla corte inglese di **Carlo II Stuart**.

In alternativa si possono assaggiare i **Biscotti della Duchessa** a base di cacao o, infine, per i più bucolici, i **Pampavia**, dolci della tradizione contadina a base di uova, zucchero, miele e farina.

Per chi ha ancora fiato è sempre possibile fare i *tour* dei castelli zizzagando tra **Cisterna**, **Monteu Roero** e **Baldissero** che prima o poi qualche cantina la trovate!